

Durata, rilascio ed efficacia dell'autorizzazione paesaggistica

domanda: La durata dell'autorizzazione paesaggistica è di 5 anni ex art 16 RD 1357/40. I 5 anni decorrono (rectius: decorrevano) dall'autorizzazione regionale subdelegata ai comuni oppure dall'autorizzazione della Soprintendenza? La giurisprudenza più consolidata verso il "perfezionamento" dell'autorizzazione solo dopo il controllo della Soprintendenza. Tuttavia, la giurisprudenza più recente sembra avere assunto una posizione contraria.

Risposta: (a cura dell'Avv. Valentina Stefutti)

Prima di rispondere al quesito proposto, è opportuno tracciare qualche breve precisazione di carattere preliminare.

In primo luogo, quanto alla durata dell'autorizzazione, come autorevolmente sostenuto dalla più recente giurisprudenza, deve ritenersi tutt'ora pienamente vigente il disposto di cui all'art. 16 del RD 1357/40, nonostante l'avvenuta abrogazione, ad opera del TU D.lgs. n.490/99 della normativa di riferimento di cui alla legge n.1439/39.

Infatti, già il TU del 1999, all'art.161, aveva sancito la vigenza delle disposizioni di cui al regio decreto, atteso che, per l'attuazione del Testo Unico, rimanevano in vigore le disposizioni del predetto regolamento "in quanto applicabili".

Successivamente, tale soluzione normativa è stata parzialmente sposata anche dal Codice Urbani, che all'art.158, ha sancito la vigenza delle disposizioni di cui al regio decreto fino all'emanazione di apposite disposizioni regionali di attuazione del codice.

In buona sostanza, la norma in commento prevede un termine di natura decadenziale, teso a consentire

Quanto, invece, alla decorrenza e quindi, a cascata, alla scadenza dell'autorizzazione paesaggistica, non esistono ragioni particolari, né sul piano logico né su quello strettamente normativo, per discostarsi dall'autorevole, ed invero consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa e di legittimità in *subjecta* materia, che ha sancito l'unitarietà del procedimento autorizzativo.

Non a caso, anche in tempi recenti, sulla scorta del pronunciamento dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n.9/01, in tempi recenti, il TAR Campania, nella pronuncia n.1891/04, riferiva che "Il procedimento autorizzativo all'esecuzione di lavori e di opere edilizie nelle aree sottoposte ad edificazione controllata sotto l'aspetto ambientale è unico ed ha inizio con la domanda del privato all'Ente locale ed ha termine col provvedimento dell'Autorità statale deputata alla verifica di legittimità del nulla-osta paesaggistico di competenza del detto Ente locale, ovvero col decorso dei sessanta giorni assegnati all'Autorità statale per provvedere. Risulta pertanto evidente che l'autorizzazione non potrebbe intendersi rilasciata in epoca precedente all'espletamento della

Le risposte ai quesiti pubblicati sul nostro sito non hanno alcun valore ufficiale e/o legale e sono redatte per soli fini di dibattito culturale e scientifico, come contributo teorico generale senza pretesa di poter essere considerate esaustive ed ogni riferimento a fatti e realtà specifiche è del tutto casuale.

necessaria verifica di legittimità del nulla-osta ambientale, vale a dire prima della conclusione del procedimento”.

Va peraltro chiarito, per maggiore chiarezza di esposizione, che in materia di controlli, costituisce un principio cardine del diritto amministrativo la circostanza che, in caso di controllo successivo con esito positivo, all'atto già perfetto ed efficace venga riconosciuta l'idoneità a produrre effetti dal momento della sua emanazione, mentre, nel caso, opposto, vale a dire quello del controllo successivo con esito negativo, all'atto, comunque perfetto ed efficace, non è riconosciuta l'idoneità a produrre gli effetti giuridici propri, a decorrere dalla data della sua emanazione.

Tutto ciò premesso, il controllo di legittimità, che il vecchio testo unico del 1999 disegnava all'art.151, si sostanzialmente, per al' appunto, in una procedura successiva rispetto al rilascio del nulla osta, in cui la Soprintendenza svolgeva le proprie funzioni tutorie, e che determinava unicamente un termine ulteriore di sessanta giorni, rilevante ai soli fini dell'efficacia dell'autorizzazione paesaggistica.

Come è noto, tuttavia, la disciplina di cui all'art.151 è stata sostituita da quella, peraltro non di immediata applicazione, di cui all'art. 146 commi 7- 11 del D.lgs n.42/04, che non prevede più, come avveniva in precedenza, il controllo successivo, bensì quello preventivo della Soprintendenza, da effettuarsi all'interno del procedimento, recante anch'esso natura unitaria, teso al rilascio del nulla-osta paesaggistico da parte della Regione, ovvero dall'autorità delegata.

Infatti, dopo che la Regione avrà approvato il piano paesaggistico e che ciascun Comune avrà adeguato gli strumenti urbanistici ai nuovi criteri di pianificazione ambientale si applicherà la nuova disciplina dell'autorizzazione ambientale, prevista dall'articolo 146 del D.lgs 42/2004 (in cui la soprintendenza fornisce un mero parere, non vincolante, fatto salvo il caso di cui al comma 3).

Tale modifica legislativa, come chiarito, in tempi assai recenti dalla Terza Sezione della Corte di Cassazione Penale, conferma la esclusiva rilevanza, ai fini della decorrenza del termine quinquennale di validità dell'autorizzazione, della data di rilascio del nulla-osta predetto.

Valentina Stefutti

Pubblicato il 26 settembre 2007

Le risposte ai quesiti pubblicati sul nostro sito non hanno alcun valore ufficiale e/o legale e sono redatte per soli fini di dibattito culturale e scientifico, come contributo teorico generale senza pretesa di poter essere considerate esaustive ed ogni riferimento a fatti e realtà specifiche è del tutto casuale.